



DRPC Sicilia

Commissario delegato ex OCDPC 558/2018

Direttiva per la concessione dei contributi ex art.3, comma 3, della OCDPC 558 del 15.11.2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018”

La presente direttiva disciplina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno per i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa a seguito degli eventi meteorologici di cui alla OCDPC 558 del 15.11.2018 che hanno interessato il territorio della regione siciliana a partire dal mese di ottobre 2018, nonché per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive colpite dagli eventi in parola.

Art.1.: Ambito di applicazione

1. la direttiva si applica nei Comuni nel cui territorio risultino nuclei familiari sfollati in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche, di seguito denominati eventi calamitosi, nonché attività economiche e produttive colpite dagli eventi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
2. in applicazione dell'articolo 3, comma 3, della OCDPC 558/2018, si forniscono le prime indicazioni operative e attuative in ordine alla concessione del contributo finalizzato al recupero dell'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa, e all'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva.

Art.2.: Definizione di abitazione principale, abituale e continuativa

1. per abitazione principale, abituale e continuativa, come definita dal D. Lgs. 504/1992, si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare;
2. nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione dichiarata inagibile in cui risulta stabilita la residenza anagrafica alla data degli eventi calamitosi, il Comune richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, fatture utenze) con raccomandata a.r, fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo;

Art.3.: Presupposti per la concessione del contributo per l'abitazione principale, abituale e continuativa

1. condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018;
2. l'istanza di accesso al contributo deve essere presentata dal proprietario o da uno dei comproprietari dell'immobile, cui deve essere conferita apposita delega dagli altri

comproprietari, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata alla presente direttiva e nel rispetto dei termini di seguito indicati;

3. la stima dei danni subiti deve essere certificata da perizia asseverata redatta secondo il modello allegato da tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale;
4. l'erogazione del contributo avverrà soltanto a seguito di presentazione delle attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti ecc.), da allegare alla richiesta di concessione;
5. non possono trovare accoglimento le istanze presentate per abitazioni realizzate, in tutto o in parte, in violazione o in difformità delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie nonché per danni subiti ad aree esterne all'abitazione ed a sue pertinenze;
6. sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati su edifici residenziali e sulle parti comuni degli stessi finalizzati al ripristino:
 1. degli elementi strutturali;
 2. delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori);
 3. dei serramenti interni ed esterni;
 4. degli impianti elettrico, idrico-fognario (comprensivo di sanitari) e di riscaldamento;
 5. degli arredi della cucina (compresi gli elettrodomestici) e della camera da letto;
 6. di ascensori e montascale;
7. qualora l'istanza sia presentata dal locatario per spese sostenute per conto del proprietario, alla domanda deve essere allegata l'autorizzazione del proprietario al ripristino dell'immobile unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di quest'ultimo;
8. la superiore autorizzazione è necessaria anche per il ripristino di arredi di abitazioni ammobiliate concesse in locazione, non è richiesta nel caso in cui l'istanza sia prodotta per il solo ripristino di arredi di proprietà del locatario;
9. nel caso in cui l'istanza sia presentata dal locatario, all'istanza deve essere allegato il contratto di locazione registrato nelle forme di legge;
10. per ogni nucleo familiare è ammessa una sola domanda di contributo;
11. all'atto dell'erogazione del contributo cessano eventuali misure di assistenza alloggiativa erogate in relazione al contesto emergenziale di cui alla OCDPC 558/2018, quali contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) e sistemazione alloggiativa alternativa con oneri a carico di Amministrazioni pubbliche;
12. come previsto dall'articolo 3, comma 3 – lett.a) della OCDPC 558/2018, il contributo è concesso nel limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila);
13. per le prestazioni tecniche relative agli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale di cui al superiore comma 12;
14. qualora l'importo richiesto superi il massimale previsto, il richiedente potrà indicare quali, tra gli interventi ammissibili, potranno essere sostenuti con il contributo percepito;
15. nel limite delle risorse rese disponibili con la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, come previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n°1 del 2 gennaio 2018, i contributi ai beneficiari saranno corrisposti secondo le seguenti priorità:
 - immobili assoggettati a ordinanza sindacale di sgombero;
 - immobili danneggiati non assoggettati a ordinanza sindacale di sgombero;
 - danni afferenti ai soli arredi danneggiati;
16. ai sensi dell'articolo 25, comma 2 – lett. e), del decreto legislativo n°1 del 2 gennaio 2018, i contributi riconosciuti possono costituire anticipazioni sulle spese sostenute per i fini di cui ai precedenti commi, qualora dovessero essere individuate eventuali future disponibilità da destinare a tale scopo.

Art.4.: Presupposti per la concessione dei contributi per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive

1. condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018;
2. la domanda di contributo è presentata, debitamente sottoscritta, dal legale rappresentante o dal titolare dell'attività economica e produttiva che ha subito i danni conseguenti agli eventi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018 e già segnalati al Comune tramite apposita scheda C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive", utilizzando esclusivamente la modulistica allegata alla presente direttiva e nel rispetto dei termini di seguito indicati;
3. qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, la scheda C sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata sostenuta alla data di presentazione della domanda. In tal caso, alla domanda di contributo deve essere allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo del proprietario dell'immobile ed un suo documento di riconoscimento in corso di validità;
4. la stima dei danni subiti deve essere certificata da perizia asseverata redatta secondo il modello allegato da tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale;
5. sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati su edifici per attività economiche e produttive e sulle parti comuni degli stessi, finalizzati al ripristino:
 1. degli elementi strutturali;
 2. delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori);
 3. dei serramenti interni ed esterni;
 4. degli impianti elettrico, idrico-fognario (comprensivo di sanitari), di riscaldamento, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;
 5. degli arredi dei locali atti a servire ristoro al personale (compresi gli elettrodomestici);
 6. di ascensori e montascale;
 7. l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;
6. per le domande di contributo riguardanti la piena funzionalità di impianti e macchinari necessari per l'attività economica e produttiva e/o l'entità delle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili in conseguenza dell'evento calamitoso, la valutazione del danno, effettuata tramite perizia asseverata, deve essere riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario oppure, per le imprese esentate da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal DPR 600/1973 o in altri registri, e deve basarsi sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso, quindi la differenza tra il valore che gli stessi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. L'eventuale valore di recupero deve essere detratto dal valore del bene danneggiato.
7. nel caso in cui il contributo non sia sufficiente a garantire il ripristino degli interventi di cui al comma 5, lo stesso può essere riconosciuto, nel limite del massimale previsto dall'ordinanza, per:
 - gli oneri sostenuti per il noleggio di strutture prefabbricate o per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva;
 - gli oneri sostenuti per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati;
8. l'erogazione del contributo avverrà soltanto a seguito di presentazione delle attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti ecc.);
9. non possono trovare accoglimento le istanze presentate per fabbricati realizzati, in tutto o in

parte, in violazione o in difformità delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie nonché per danni subiti ad aree esterne al fabbricato ed a sue pertinenze;

10. non possono trovare accoglimento le istanze presentate per l'esercizio di attività economiche, produttive, agricole o zootecniche condotte in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalla vigente normativa di settore;
11. come previsto dall'articolo 3, comma 3 – lett.b) della OCDPC 558/2018, il contributo è concesso nel limite massimo di euro 20.000,00 (ventimila);
12. qualora l'importo richiesto superi il massimale previsto, il richiedente potrà indicare quali, tra gli interventi ammissibili, potranno essere sostenuti con il contributo percepito;
13. per le prestazioni tecniche relative agli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale di cui al superiore comma 11;
14. con eccezione delle attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, ai fini della concessione dei contributi si dovrà tenere conto di quanto stabilito dal regolamento UE n°1407/2013 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>;
15. per le attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo e della pesca, si dovrà tenere conto di quanto stabilito dai regolamenti UE n°1408/2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>> nel settore agricolo e dal regolamento UE n°717/2014 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>> nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
16. nel limite delle risorse rese disponibili con la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, come previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n°1 del 2 gennaio 2018, i contributi ai beneficiari saranno corrisposti secondo le seguenti priorità:
 - attività la cui sede danneggiata sia assoggettata a ordinanza sindacale di sgombero;
 - attività la cui sede danneggiata non sia assoggettata a ordinanza sindacale di sgombero;
 - danni afferenti al solo danneggiamento di macchinari, attrezzature, arredi, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
17. ai sensi dell'articolo 25, comma 2 – lett. e), del decreto legislativo n°1 del 2 gennaio 2018, i contributi riconosciuti possono costituire anticipazioni sulle spese sostenute per i fini di cui ai precedenti commi, qualora dovessero essere individuate eventuali future disponibilità da destinare a tale scopo.

Art.5.: Requisiti per l'accesso ai contributi per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive

1. per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, le attività economiche e produttive devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) costituzione nelle forme di legge e regolare iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente; i professionisti e le loro forme associative devono essere regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale del settore in cui si opera, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente,
 - b) essere in possesso di partita IVA,
 - c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, non hanno assolto agli

- obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione,
- d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa,
- e) regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL,
- f) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e di non essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente;
2. i requisiti di cui al comma 1, lettere a) - b) - c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda e, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione dello stesso;
 3. i requisiti di cui al comma 1, lettere d) - e) - f), devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione dello stesso;
 4. la sussistenza dei superiori requisiti, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, va attestata nella dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio (**all.B.1**);
 5. la documentazione attestante la sussistenza dei citati requisiti, a pena di decadenza dal contributo, deve essere allegata alla richiesta di contributo presentata al DRPC Sicilia.

Art.6.: Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico

1. in presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3 lett. a) e b), della OCDPC 558/2018, a detto indennizzo andrà sommato il contributo determinato come previsto nella presente direttiva, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, come precedentemente indicato;
2. il richiedente il contributo dovrà produrre al DRPC Sicilia copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, tale documentazione dovrà essere allegata alla domanda di contributo;
3. la documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente comma 2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta al DRPC Sicilia entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione;
4. il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo;
5. in alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del comma 2, la domanda per l'accesso al contributo di cui alla presente direttiva dovrà, in ogni caso, contenere una dichiarazione da parte del richiedente che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

Art.7.: Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attività economica e produttiva

1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal DRPC Sicilia (**all.E.1**), a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine professionale o collegio, nella quale il perito sotto la propria personale responsabilità deve:
 - a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento calamitoso di cui alla OCDPC di riferimento;
 - b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività economica e produttiva:
 - b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo ed i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale),

- attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
- b.2) specificare se i danni riguardano una o più strutture edili destinate ad uso economico e produttivo, indicando i dati catastali di ciascuna di esse;
 - b.3) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti, i serramenti e quanto indicato all'articolo 4, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione Siciliana o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;
 - b.4) attestare la congruità delle spese sostenute con i prezzari di cui alla lettera b.3), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e, quindi, il costo complessivo;
 - b.5) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera b.3) che in quello di cui alla precedente lettera b.4) i costi ammissibili a contributo dai costi per interventi già eseguiti diversi da quelli di cui all'articolo 4 e, pertanto, non ammissibili a contributo;
 - b.6) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
 - b.7) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
- c) fornire le specifiche informazioni precisate nella modulistica di cui alla presente direttiva **(all.E.1)** finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
2. nel caso di:
- a) ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati, la perizia asseverata dovrà contenere la relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o riparazione dei beni danneggiati, con indicazione dettagliata dei relativi costi,
 - b) acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili, la perizia asseverata dovrà contenere la relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino danneggiate ed il dettaglio dei relativi costi;
3. alla perizia dovranno essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività e le attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti ecc.);

Art.8.: Trasferimento della proprietà dell'attività economica e produttiva

Il soggetto che, dopo avere presentato la domanda di contributo, trasferisce la proprietà dell'attività economica decade dal contributo.

Art.9.: Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'abitazione principale

1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal DRPC Sicilia **(all.E.2)**, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine professionale o collegio, nella quale il perito sotto la propria personale responsabilità deve:
 - a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento calamitoso di cui alla OCDPC di riferimento;
 - b) relativamente ai danni all'immobile:

- b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo ed i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
 - b.2) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, i serramenti e quanto indicato all'articolo 3, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione Siciliana o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;
 - b.3) attestare la congruità delle spese sostenute con i prezzari di cui alla lettera b.2), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e, quindi, il costo complessivo;
 - b.4) distinguere i costi ammissibili a contributo dai costi per interventi già eseguiti diversi da quelli di cui all'articolo 3 e, pertanto, non ammissibili a contributo;
 - b.5) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
 - b.6) produrre planimetria catastale e titolo di proprietà dell'immobile o altro titolo che legittimi la richiesta di contributo, con le necessarie deleghe;
2. alla perizia dovranno essere allegate la documentazione attestante la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile e le attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti ecc.).

Art.10.: Procedure di verifica e controllo delle richieste di contributo

1. il DRPC Sicilia procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati;
2. in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il DRPC Sicilia procede tramite le competenti amministrazioni comunali ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati;
3. in caso di accertata insussistenza dei requisiti, il DRPC Sicilia provvede a comunicare agli interessati l'inammissibilità della domanda all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da loro comunicato;
4. dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto al DPC unitamente alla trasmissione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte.

Art.11.: Revoca del contributo

1. il DRPC Sicilia si riserva di procedere alla revoca del contributo erogato e di attivare le conseguenti procedure per il recupero delle somme concesse qualora sia accertata la mancata osservanza di quanto previsto nella presente direttiva in ordine alla presentazione delle richieste di contributo, alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed altre motivazioni ostative alla concessione del contributo.

Art.12.: Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

1. per la concessione del contributo per i danni subiti all'abitazione principale o all'attività economica e produttiva, gli interessati che alla data degli eventi calamitosi sono in possesso dei requisiti previsti da questa direttiva devono presentare apposita domanda, utilizzando il modello allegato (**all.A1 per le attività produttive oppure all.A2 per edilizia privata**), esclusivamente al DRPC Sicilia - S.4 Servizio rischi idrogeologico ed idraulico a mezzo posta

elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Il termine tassativo per la presentazione delle richieste è di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente direttiva e della relativa modulistica nel sito istituzionale del superiore Dipartimento all'indirizzo indicato di seguito;

2. qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo ma venga presentata da terzi, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
3. la domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del DRPC Sicilia al soggetto interessato all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da questi indicato nella stessa domanda;
4. nei casi in cui la domanda presentata entro il termine non sia integralmente compilata, il DRPC Sicilia ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

Art.13.: Entrata in vigore della direttiva

1. la presente direttiva entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana all'indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzaRegionale/PIR_ProtezioneCivile

2. la direttiva e la relativa modulistica saranno, altresì, inviate ai Comuni interessati che ne daranno avviso pubblico a mezzo di affissione all'Albo comunale e con altre modalità ritenute più opportune ed efficaci, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende nota dalla data della sua pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana.

17 GEN. 2019



Il Commissario delegato ex OCDPC 558/2018
Dirigente Generale del DRPC Sicilia

[Handwritten signature]
Foti